

REGOLAMENTO (CE) N. 2494/2001 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 80/2001 per quanto riguarda le opzioni di smercio dei prodotti della pesca ritirati dal mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 80/2001 della Commissione, del 16 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni concernenti il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, nonché la fissazione dei prezzi e degli interventi nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto ritirato dal mercato, il valore e i quantitativi dei prodotti smaltiti, ripartiti secondo le opzioni di smercio

stabilite dal regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) Il regolamento (CEE) n. 1501/83 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 2493/2001 ⁽⁴⁾, che ha peraltro ampliato il numero delle opzioni di smercio esistenti.
- (3) È pertanto opportuno modificare in conformità il regolamento (CE) n. 80/2001.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 80/2001 la tabella 9 è sostituita dalla tabella seguente:

«TABELLA 9

Utilizzazione dei ritiri

Codice	Utilizzazione dei ritiri
FMEAL	Utilizzazione dopo la trasformazione in farina (alimentazione animale)
OTHER	Utilizzazione allo stato fresco o conservato (alimentazione animale)
NOALIM	Utilizzazione a fini diversi dall'alimentazione
DIST	Distribuzione gratuita
BAIT	Esche»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
⁽²⁾ GU L 13 del 17.1.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 152 del 10.6.1983, pag. 22.
⁽⁴⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.